



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 39
del 30.09.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014/2016. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	A
11	CAVO Sandra Maria	P

Totale presenti **10**
Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Dibattito così riassunto:

Sindaco Michele Bisio: ricorda che il Consigliere Benasso criticò la comunicazione fatta al pubblico del bilancio da parte dell'Amministrazione Comunale, in quanto antecedente alla approvazione ad opera del Consiglio Comunale; a proprio giudizio ritiene invece che tutti i Consigli tenuti negli anni precedenti sul bilancio siano stati particolarmente brutti, essendovi una certa difficoltà di esposizione al pubblico di dati di natura tecnica, e, pertanto, di comprensione da parte del pubblico; ricorda di avere sempre contestato, quale rappresentante di minoranza, la mancanza di una relazione accompagnatoria di natura politica che spiegasse i numeri del bilancio; a proprio giudizio, pertanto, se il pubblico viene preparato da una preventiva presentazione del bilancio in sede di assemblea, sarà meglio in grado di capire sia i numeri presentati dalla Maggioranza che le contestazioni da parte della Minoranza; premesso questo in merito al nuovo metodo, precisa che il bilancio 2014, per l'attuale Amministrazione, consiste, per almeno sei dodicesimi, in un consuntivo dell'Amministrazione precedente; nel merito, il 2014 per Voltaggio è stato il primo anno in cui il Comune è totalmente privo dei contributi dello Stato; l'IMU è rimasta ma la riduzione delle entrate dallo Stato ammonta a 90.000 euro; va segnalata una eredità pesante del passato, cioè la grave mancanza costituita dalla assenza di un database degli immobili del Comune, condizione essenziale per ogni impostazione di politica fiscale; pertanto i due elementi caratterizzanti, il buco di bilancio e la mancanza di database, hanno comportato una difficile operazione di ricostruzione delle possibili entrate che si è potuta realizzare grazie all'opera della Consigliera Merlo e della Ragioniera; in merito alle entrate ravvisa la mancanza del provento del GSE derivante dalla cessione dell'energia rinnovabile, dovuto a scelte politiche ben precise, nel cui novero rientra anche il fermo diniego opposto all'originario progetto della centrale a biomassa; tali scelte comportano entrate a titolo di proventi da fonti energetiche alternative per Voltaggio pari a 0 nel 2014 e incerti nel 2015; in merito può dirsi che sciagura si aggiunge a sciagura, in forza del doppio diniego opposto dal GSE sia per l'impianto fotovoltaico del Comune sia per la centrale a biomasse; il principio di veridicità del bilancio ha imposto all'Amministrazione, allo stato attuale, di prevedere entrata pari a 0 a tale titolo, per contro essendo necessario iscrivere la spesa di 15.000 euro relativa ai costi di investimento del fotovoltaico; è emerso che, al di là dell'incentivo contestato dal GSE, il Comune potrà recuperare i proventi dalla produzione dell'energia solo con la stipula di apposita convenzione che, allo stato attuale, va meditata per non prestare acquiescenza all'atteggiamento del GSE; altra voce negativa del bilancio è costituita dall'applicazione di avanzo pari a 31.000 euro per asfaltature che si possono agevolmente definire preelettorali; altra componente negativa è costituita dalla operazione di rinegoziazione dei mutui operata in passato, che ha consentito di allungare l'ammortamento finanziario dei mutui contratti dal Comune, ma che non ha tenuto nel debito conto l'esaurimento progressivo del contributo che lo Stato concede su tale ammortamento finanziario per la durata originaria dei mutui, che la rinegoziazione non ha modificato, e, pertanto, con il progressivo esaurirsi di tali contributi, i mutui saranno, fino al 2031, termine finale dei mutui oggetto della rinegoziazione, in misura sempre maggiore a carico dei Cittadini; prosegue con l'illustrazione dei dati del bilancio, soffermandosi sul fatto che la forbice fra i contributi dello Stato e i tributi del Comune, costituenti le entrate correnti del Comune, ha subito negli anni una sempre maggiore divaricazione a svantaggio delle entrate di contributi dello Stato; il fabbisogno corrente del bilancio, pari a 67000 euro, è stato ripianato mediante ricorso alla addizionale irpef ed alle

concessioni cimiteriali; prosegue illustrando le motivazioni che hanno indotto a optare per un aumento dell'addizionale irpef e non, al contrario, della TASI, motivata da ragioni di perequazione fiscale, in particolare con analisi delle pressione fiscale sulle seconde case, che ha dimostrato come a tale cespite contribuiscano per un 76 per cento del fabbisogno rispetto al residuo 24 per cento a carico della popolazione residente; a seguito della manovra della nuova imposta dei rifiuti TARI e con la manovra dell'addizionale irpef il rapporto è stato leggermente corretto, rispettivamente, nel 73 per cento di pressione sulle seconde case, contro il 27 per cento sui residenti; in mancanza di una manovra sull'addizionale la forbice si sarebbe al contrario ulteriormente divaricata; anche in merito alla tariffa dell'acqua si procede al riequilibrio del rapporto fra popolazione residente e non residente, in quanto la delibera adottata dall'Amministrazione precedente il 2009 aveva introdotto un meccanismo configurante particolare aggravio nei confronti dei non residenti, istituendo il nolo contatore in sostituzione della quota fissa forfetaria di consumo, a prescindere dal consumo effettivo; la decisione attuale è stata quella di riequilibrare il rapporto fra residenti e non residenti limitando l'effetto del moltiplicatore a scapito di questi ultimi; i proventi della mensa scolastica tengono conto dell'aumento presumibile degli utenti di tale servizio nonché dei necessari investimenti, in quanto vi è il problema della sostituzione di finestre dei locali della mensa scolastica e dell'installazione di un nuovo termoconvettore; in merito la precedente Amministrazione ha disposto l'installazione di una nuova caldaia, caratterizzata da elevato livello di efficienza energetica, ma per ovviare ai problemi del riscaldamento non tarato adeguatamente si è resa necessaria l'installazione di valvole termostatiche; inoltre in vista del potenziamento del servizio si è proceduto all'acquisto di tavoli e sedie per il locale di refezione, dimostrando la priorità alla scuola che l'Amministrazione intende dare; in merito al contributo previsto dal programma del PTI, risalente a molti anni or sono e oggetto di rifinanziamento da parte della Regione solo da quest'anno, è previsto un intervento inerente l'ex oratorio di San Sebastiano, quale estratto dal maxi progetto da un milione di euro approvato dalla precedente Amministrazione; sono previste spese per arredo urbano, per impianti delle pubbliche affissioni, per mascherature dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, per riqualificazione dei punti luce; altro intervento è il ripristino dei servizi igienici in Piazza Martiri, da anni fermo, il rifacimento del percorso verde, il potenziamento dell'isola ecologica mediante implementazione con il servizio della raccolta degli oli esausti; il rifacimento del sentiero della Fornace è realizzato mediante un progetto condiviso con i Comuni vicini, nello spirito dell'associazionismo;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: delega osservazioni al Consigliere CAVO Sandra Maria, premettendo che data la notevole componente tecnica del bilancio vi sono difficoltà di lettura dei dati, in particolare il **Consigliere CAVO Sandra Maria** domanda il perché i proventi da sanzioni amministrative aumentino nel pluriennale (**Sindaco Michele Bisio:** avere posizionato cartelli di divieti e non rispettarli senza operare nemmeno le sanzioni è fenomeno tipico di Voltaggio che intende fronteggiare in futuro; con la reintroduzione del disco orario l'agente di polizia municipale dovrà irrogare le sanzioni dovute, in quanto i commercianti si lamentano molto dell'occupazione permanente di parcheggi; la cifra trovata nel bilancio 2014, che non è possibile correggere dato l'avanzamento dell'esercizio, pari a 600 euro, è una cifra eccessivamente bassa, e, pertanto, meritevole di correzione nel prosieguo) **Consigliere CAVO Sandra Maria** esprime perplessità circa la legittimità dell'aumento della tariffa dell'acquedotto e riserve sull'andamento delle entrate a titolo di concessioni di loculi, il cui aumento nel bilancio pluriennale non è chiaro; **Sindaco Michele Bisio:** tale previsione riflette semplicemente l'attivazione dei rinnovi delle concessioni, fino ad oggi mai operati ma previsti dal Regolamento cimiteriale, **Consigliere CAVO Sandra Maria** chiede chiarimenti sulla spesa del servizio necroscopico e in ordine alla destinazione dei proventi da oneri di urbanizzazione; inoltre, dai conti operati sulla base dei dati del bilancio risulterebbe una minore entrata pari 26.000 euro a titolo di contributo dallo Stato e non, come ascoltato dal Sindaco, di 90.000; **Sindaco Michele Bisio:** la somma a titolo di minore entrata dallo Stato è data dal Fondo di solidarietà, che registra minore entrata per 37.000 euro a seguito dell'istituzione della TASI, minore entrata di 850 euro per mancata IMU su immobili istituzionali, e minore entrata di 50.000 euro a debito del Comune di Voltaggio su fondo solidarietà;

Consigliere Giuseppe Benasso: in merito a quanto ascoltato dal Sindaco, afferma che è encomiabile la buona volontà da parte del Consigliere di maggioranza che ha fornito aiuto nella ricostruzione della banca dati dei tributi unitamente all'impiegata del Comune, senonché, a proprio giudizio, in tale operazione è ravvisabile una potenziale violazione della privacy dei contribuenti; se, al contrario, tale violazione non sussistesse, allora la Minoranza Consiliare avrebbe uguale diritto rispetto alla Maggioranza nell'accesso a tali dati; **Sindaco Michele Bisio:** concorda che la Minoranza ha gli stessi diritti di accesso agli atti e il medesimo obbligo di segretezza; continua **Consigliere Giuseppe Benasso** premesso che nella seduta odierna non è presente il sindaco precedente, la dichiarazione di voto è che il Gruppo non voterà il bilancio, scelta coerente con il voto espresso in materia di TASI e di addizionale Irpef; inoltre, con riferimento alla precedente deliberazione in merito alle consulenze, contesta l'assenza della formale richiesta preventiva di personale tecnico a Pubbliche Amministrazioni, contesta le spese di assicurazione e per gli amministratori, che registrano una spesa di 4.000 euro in più rispetto all'anno passato, a titolo di rimborsi per la Giunta Comunale per permessi retribuiti; il proprio Gruppo interpreta la politica non come esercizio di una professione ma come un volontariato, e ricorda che la Giunta Comunale non ha espressamente fatto delibera di rinuncia all'indennità; in merito alla costruzione della TASI, contesta che il servizio scolastico, i servizi sociali e il servizio sostitutivo del taxi siano qualificati servizi indivisibili, e quindi che siano stati erroneamente computati in tale senso; con un ricorso da parte di chiunque sarà probabile la soccombenza del Comune; contesta la scarsa valorizzazione, a proprio dire, dei servizi pubblici costituiti dal peso pubblico e dalle pubbliche affissioni; contesta, infine, il mancato adempimento di accordo precedente fra i Comuni in merito al servizio trasporto alunni; conclude che si tratta, a proprio giudizio, di un bilancio degno di un amministratore di condominio più che da organo di governo, in quanto non si vede un disegno di sviluppo relativo agli anni successivi, c'è rammarico per la mancata attivazione della centrale a biomassa e per il fotovoltaico;

Sindaco Michele Bisio: non condivide affatto la prospettazione udita dal Consigliere Benasso secondo cui un provento annuo di 200 euro dal peso pubblico è trattato come se fosse un business, così come pure le pubbliche affissioni, che non possono essere un business in quanto mancano gli spazi per affiggere; anche ammettendo che il bilancio non prevede sviluppo, la proposta del Gruppo di Minoranza circa l'addizionale Irpef avrebbe dato minore gettito rispetto alla manovra attuale; ribadisce come la vera gravità sia costituita dal mancato recupero di risorsa dal GSE dai progetti della centrale a biomassa e dall'impianto fotovoltaico in forza di scelte pregresse, tenuto conto che non sono state allocate, allo stato attuale, le spese che si affronteranno per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici esausti; quanto ad accordi per il trasporto scolastico, non si possono andare a prendere bambini di Faonalto per difficoltà degli orari; contesta che vi siano motivi su cui si possa fondare un voto contrario al bilancio

Consigliere Giuseppe Benasso: i motivi sono stati enunciati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 151 D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre, ovvero entro il termine differito con apposito decreto del Ministero dell'Interno, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati normativamente previsti, e che i documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi;

VISTI:

- il Titolo II della Parte Seconda del D.Lgs. 267/2000, in materia di programmazione e bilanci;
- in particolare, l'articolo 174 D.Lgs. 267/2000, in materia di procedura di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 172 D.Lgs. 267/2000, costituiscono allegati al bilancio:

- il rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario approvato (lettera a);

- le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (lettera b);
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, nonché all'articolo 14 D.L. 55/1983 convertito dalla L. 131/1983, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, con la quale stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (lettera c);
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, da intendersi quale aggiornamento, nonché l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, di cui all'articolo 128 D.Lgs. 163/2006 (lettera d);
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (lettera e);
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (lettera f);

VISTO l'articolo 128 D.Lgs. 163/2006, in merito alla programmazione triennale dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 EURO, e dei suoi aggiornamenti annuali, che i Comuni predispongono ed approvano, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

VISTO, altresì, l'articolo 271 D.P.R. 207/2010, in materia di programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi, che dà facoltà, fra l'altro, ai Comuni, di approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo;

VISTO il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti in data 11.11.2011, recante procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTI:

- l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, in materia di termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei relativi atti regolamentari;
- l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in materia degli effetti degli atti di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, e in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di procedere all'adozione degli atti di riequilibrio del bilancio;

DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2014, differito inizialmente al 28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013, poi al 30.04.2014 con D.M. del 13.02.2014, ulteriormente differito al 31.07.2014 dall'articolo 2-bis D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 ai sensi del D.M. 18.07.2014;

VISTE, in materia di entrata tributaria dei Comuni, le seguenti fattispecie:

- addizionale comunale IRPEF, opzionale, normata dall'articolo 1 D.Lgs. 360/1998, e s.m.i., come modificato dall'articolo 1 comma 142 L. 296/2006;
- imposta municipale propria IMU, componente della imposta unica comunale IUC, normata dagli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dall'articolo 13 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, modificata dall'articolo 4 comma 5 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, dall'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, dall'articolo 1 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, dall'articolo 1 D.L. 133/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 5/2014, e, da ultimo, dall'articolo 1 commi da 707 a 728 L. 147/2013, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente della imposta unica comunale riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, normata, in particolare, dall'articolo 1 commi da 669 a 688 L. 147/2013;
- tassa sui rifiuti (TARI), componente della imposta unica comunale riferita ai servizi, istituita, ai sensi dell'articolo 1 commi da 641 a 665 L. 147/2013, a decorrere dal primo gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili;
- T.O.S.A.P., normata dal D.Lgs. 507/1993, con facoltà di sua sostituzione con canone ai sensi dell'articolo 63 comma 1 D.Lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 31 comma 20 L. 448/1998;
- imposta sulla pubblicità, con facoltà di sua sostituzione con canone ai sensi dell'articolo 62 comma 1 D.Lgs. 446/1997 e diritto di pubbliche affissioni, normati dal Capo I del D.Lgs. 507/1993;

VISTI:

- l'articolo 54 D.Lgs. 446/1997, in merito all'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, salvo quanto al comma 1-bis, in merito alla facoltà di modifica nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, ma con l'esclusione dell'effetto retroattivo dell'incremento delle tariffe;
- il combinato disposto degli articoli 155, 242 e 243 D.Lgs. 267/2000, in merito alla non sottoposizione ai controlli relativamente agli enti che non si trovino in situazione di strutturale deficitarietà, ovvero che non abbiano deliberato lo stato di dissesto;
- l'articolo 6 D.L. 55/1983 convertito in L. 131/1983, in merito alla misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, di cui al D.M. 31.12.1983;

VISTI:

- l'articolo 25 L.R. 28/2007, in merito alla titolarità, in capo ai Comuni, alla individuazione delle fasce economiche di contribuzione ed esenzione nelle funzioni dei Comuni, afferenti il trasporto e la mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- l'articolo 6 comma 1 L. 328/2000, in merito alla titolarità in capo ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

VISTI:

- l'articolo 11 comma 1 lettera e) L. 42/2009, recante la soppressione dei trasferimenti statali e

regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a) numeri 1) e 2) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

- l'articolo 2 comma 6 D.Lgs. 23/2011 in merito alla cessazione, con decorrenza dall'anno 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica;
- l'articolo 2 comma 3 D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 13 comma 18 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, recante istituzione, con la precipua finalità di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, di un Fondo sperimentale di riequilibrio di durata di tre anni (e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 L. 42/2009), alimentato con il gettito dei tributi, o quote di tributo, di cui ai commi 1 e 2;
- l'articolo 13 D.Lgs 23/2011, recante istituzione del fondo perequativo per comuni e province, finalizzato al finanziamento delle spese dei detti enti locali, previa determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni dai medesimi svolte;
- l'articolo 13 comma 17 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e l'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e s.m.i., e, in particolare, dall'articolo 1 comma 119 lettere a) e b) L. 228/2012, recanti riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo;
- l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, comportante l'abrogazione del fondo sperimentale di riequilibrio e delle relative modalità di alimentazione, di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 2 D.Lgs. 23/2011;
- l'articolo 1 comma 380 lettera b) L. 228/2012, come modificato dall'articolo 1 comma 729 lettere a) e b) L. 147/2013, recante istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (di ammontare iniziale pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro);
- l'articolo 1 comma 380-ter lettera a) L. 228/2012, introdotto dall'articolo 1 comma 730 L. 147/2013, che prevede, con decorrenza dall'anno 2014, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e pari a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi), la cui dotazione è assicurata (per 4.717,9 milioni di euro) attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, con corrispondente versamento all'entrata del bilancio statale di una quota di pari importo dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni;
- l'articolo 1 comma 380 ter lettera b) che, demanda a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi), i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni, fra l'altro, oltre che di quanto previsto dalla lettera d) del comma 380, numeri 1) (riserva di gettito allo Stato di proventi IMU), 4) (dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale), 5) (diversa incidenza della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio) e 6) (riduzioni di cui all'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012), della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
- l'articolo 3 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, recante attribuzione ai Comuni di un contributo (di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014, a fronte di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013), ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, al fine di assicurare il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del medesimo D.L. 102/2013, recante soppressione della prima rata relativamente a talune tipologie immobiliari;
- l'articolo 1 comma 731 L. 14/2013, come sostituito dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, recante attribuzione ai Comuni, per l'anno 2014, di un contributo di 625 milioni di euro, la cui determinazione di spettanza di ogni

Comune è demandata ad apposito decreto ministeriale, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI;

- l'articolo 8 commi 4 lettera b) e 5 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la riduzione, ad opera dei Comuni, della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari 360 milioni di euro per il 2014, che si applica in ragione d'anno, a decorrere dal 2015;
- l'articolo 47 commi 8 e 9 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico dei Comuni, pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, con conseguente correlativa riduzione del Fondo di solidarietà comunale, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9 (in particolare di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di cui all'articolo 14, relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa);

VISTA la deliberazione G.C. n. 35/2014 del 12/09/2014, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2014, corredato della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO CHE:

- il Bilancio di Previsione, redatto in termini di competenza, è stato formato osservando i principi della unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario, nonché della pubblicità;
- tutte le entrate e tutte le spese sono state iscritte a bilancio in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 162 D.Lgs. 267/2000;
- per quanto attiene la messa a disposizione dello schema di Bilancio, ed alla contestuale possibilità di produzione di emendamenti, si è ottemperato al disposto della normativa vigente per il Comune;
- non sono pervenute proposte di emendamento;
- il Bilancio Pluriennale è stato redatto, in termini di competenza, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 171 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 155, 242 e 243 D.Lgs. 267/2000 (già art. 45 D.Lgs. 504/92), i Comuni che non si trovino in situazione di strutturale deficitarietà, ovvero che non abbiano deliberato lo stato di dissesto, non sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle norme circa i tassi minimi di copertura dei servizi;
- non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario di cui al Titolo VIII Capo II (articoli 244 e seguenti) D.Lgs. 267/2000, né il Comune scrivente travasi in condizioni di strutturale deficitarietà di cui al Titolo VIII Capo I (articoli 242 e seguenti);

DATO ATTO CHE, con riferimento a quanto precede:

1. si richiama, *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 04/2014 in data 30.04.2014, recante approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, penultimo esercizio finanziario approvato;
2. si opera riferimento alle risultanze dei rendiconti, o dei conti consolidati, relativi al penultimo esercizio, degli enti descritti in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, cui si opera rimando *per relationem*;
3. relativamente alla disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive o terziarie (di cui alle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, nonché all'articolo 14 D.L. 55/83 convertito in L. 131/1983), da cedere in proprietà o diritto di superficie, relativamente alla disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive o terziarie (di cui alle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, nonché all'art. 14 D.L. 55/83 conv. in L. 131/1983), da cedere in proprietà o diritto di superficie, si dà atto che il

Comune, non dispone, allo stato, di aree all'uopo destinate;

4. relativamente all'adozione degli schemi dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 nonché dell'Elenco Annuale 2014, di cui all'articolo 128 D.Lgs. 163/2006, si dà atto che risultano negativi in quanto gli interventi previsti in sede di bilancio risultano inferiori alla soglia di cui all'articolo 128 citato;
5. relativamente ai servizi a domanda individuale, ai sensi dell'articolo 6 D.L. 55/1983 convertito in L. 131/1983, il Comune gestisce direttamente i servizi del peso pubblico e della mensa scolastica, come riassunti nel prospetto Allegato A) della deliberazione G.C.n.38/2014 in data 12/09/2014, richiamata *per relationem*, e la cui disciplina tariffaria è pure prevista ai sensi della prefata deliberazione G.C. n.38/2014, dando atto che la quota di copertura dei costi complessivi dei medesimi servizi, finanziata con tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate, è pari al 73,81%;
6. in merito alla determinazione dei limiti di reddito per i servizi locali, nonché delle tariffe e dei prezzi dei servizi locali ed alla relativa percentuale di copertura, si richiama la prefata deliberazione G.C. n. 38/2014 in data 12/09/2014, richiamata *per relationem*, ai sensi della quale sono state approvate le tariffe ed i prezzi pubblici;
7. in merito alle deliberazioni con le quali sono determinati, fra l'altro, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, si richiamano la deliberazione C.C. n.30/2014 in data 08.09.2014, in materia di aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la deliberazione C.C. n.33/2014 in data odierna, relativamente all'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF (tenuto conto della deliberazione C.C. n. 19/2011 in data 18.04.2011, inerente l'istituzione ed all'ordinamento del relativo tributo e Regolamento, a fare data dall'anno 2011, nonché della deliberazione C.C. n. 38/2011 in data 17/06/2011 di riadozione), la deliberazione G.C. n. 39/2014 in data 12.09.2014, relativa alle tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni, la deliberazione C.C. n. 36/2014 in data odierna, relativa all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI, la deliberazione C.C. n.29/2014 in data 08.09.2014, relativa all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TASI;
8. in ordine agli obblighi di tassi minimi di copertura relativamente ai servizi pubblici, non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario di cui al Titolo VIII Capo II (articoli 244 e seguenti) D.Lgs. 267/2000, e il Comune non si trova in condizioni di strutturale deficiarietà di cui al Titolo VIII Capo I del medesimo D.Lgs. 267/2000;
9. per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui, allo stato, si dispone relativamente ai prossimi esercizi;
10. in particolare, per quanto attiene le tipologie di tributi locali in sede di Bilancio annuale e pluriennale sono state previste le voci di entrata relative all'I.M.U., all'addizionale comunale IRPEF, all'imposta sulla pubblicità, mantenuta in nell'esercizio della facoltatività di legge, ed al diritto di pubbliche affissioni, alla TARI, alla TASI, in forza della istituzione quali componenti, unitamente all'IMU dell'imposta comunale unica IUC;
11. per quanto concerne la misura dei trasferimenti dallo Stato, si è tenuto conto della normativa vigente, sopra citata, mediante iscrizione del fondo di solidarietà nel titolo I delle entrate, cat. 3 "Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie" e del contributo sviluppo investimenti nel titolo II delle entrate;
12. per quanto attiene i servizi pubblici a domanda individuale, si opera riferimento a quanto sopra, e, per quanto attiene gli altri servizi pubblici, le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato, quota acquedotto (ai sensi dell'articolo 154 D. Lgs. 152/2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 commi 29 e 30 L. 448/1998) e quota fognatura e depurazione (ai sensi dell'art. 155 D. Lgs. 152/2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 commi 28 e 30 L. 448/1998), essendo il medesimo gestito direttamente dal Comune, le tariffe sono quelle indicate nella deliberazione G.C. 38 in data 12.09.2014;

DATO ATTO CHE:

13. per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza, economicità ed efficacia;
14. per quanto attiene la classificazione della spesa corrente per servizi, in ossequio al principio della prevalenza, con particolare riferimento alle spese per il personale, nonché per le acquisizioni di beni e di servizi, queste si sono allocate nei servizi prevalenti, dando atto, con espresso richiamo alla Relazione Previsionale e Programmatica, che talune quote sono allocabili in diverso servizio;
15. per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili, tenuto conto degli oneri maggiori derivanti dall'ammortamento finanziario, nonché dalla gestione delle opere una volta attivate;
16. gli stanziamenti previsti in entrata per introiti relativi a tariffe, imposte e tasse sono congrui;
17. per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, ivi compresa quella relativa al calcolo della capacità di indebitamento di cui all'articolo 204 comma 1 D.Lgs. 267/2000, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1 comma 735 L. 147/2013, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinate a questa finalità;
18. con deliberazione C.C. n. 12/2014 del 07.06.2014 si è provveduto, si è dato atto che , ai sensi dell'articolo 16 comma 18 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, che ha disposto la non applicabilità ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti delle disposizioni di cui all'articolo 82 D. Lgs. 267/2000, ivi compreso il diritto al gettone di presenza, è prevista, a fare data dal 25.05.2014, la non corresponsione del gettone di presenza ai Consiglieri comunali;
19. si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del Comparto Regioni Enti Locali, per il trattamento economico dei dipendenti comunali, ivi compresa la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio di cui agli articoli 15 e 17 C.C.N.L. del 01.04.1999, nonché relativamente al C.C.N.L. dei Segretari Comunali, tenuto conto del blocco dei rinnovi contrattuali ai sensi dell'articolo 9 comma 17 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, pertanto non prevedendo gli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti in questione, relativamente alla parte economica;
20. si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e tributari obbligatori a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni del personale;
21. si è tenuto conto dell'intervenuta abrogazione del fondo di mobilità ai sensi dell'articolo 102 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e di cui all'articolo 20 D.P.R. 465/1997, sull'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 7 comma 31-ter e comma 31-sexies D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, da ultimo, prorogato ai sensi dell'articolo 15 comma 5 D.L. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2012, a fare data dal primo luglio 2012;
22. si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 92 D.Lgs. 163/2006, circa la quota complessiva (non superiore al 10% del totale) degli stanziamenti per progettazione, e si è prevista idonea risorsa in appositi interventi del Titolo II della Spesa, compresi gli incentivi per progettazione interna, salva allocazione nel fondo del salario accessorio;
23. si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12 D.P.R. 207/2010, circa il fondo, pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma delle opere pubbliche, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 240 D.Lgs. 163/2006, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori;
24. si è tenuto conto, in ordine agli investimenti, degli oneri ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
25. ai sensi dell'articolo 16 D.P.R. 380/2001, in materia di contributo di costruzione, con riferimento all'aggiornamento del costo di costruzione si opera rimando alla deliberazione G.C. n. 10 del 25.01.2002 e successive modifiche mentre, con riferimento alla quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, si dà atto della vigenza delle misure indicate dalla

deliberazione C.C. n. 11 del 25.01.2002;

26. si è tenuto conto, ai sensi di quanto al comma 48 dell'articolo 2 L. 662/1996, di apposita dotazione al Titolo IV della Parte Entrata, e corrispondente destinazione ex lege nella Parte Uscita, delle somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi;
27. si è tenuto conto della destinazione di proventi derivanti da monetizzazione ad opera di strumenti urbanistici convenzionati;
28. si è tenuto conto della L.R. 15/1989 e s.m.i., in merito agli utilizzi di quota dei proventi urbanistici per gli utilizzi a favore degli edifici destinati al culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto, all'uopo richiamando la deliberazione C.C. 38/2014 in data odierna;
29. i proventi derivanti da concessioni edilizie vengono devoluti al finanziamento di opere di urbanizzazione allocate al Titolo II della Spesa, dando atto che non sono previsti utilizzi al Titolo I della Spesa, devoluti al finanziamento di manutenzione ordinaria del patrimonio, in coerenza con la facoltà prevista dall'articolo 2 comma 8 L. 244/2007, come modificato, da ultimo, dall'articolo 10 comma 4-ter D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, recante vincolo di utilizzo per i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, relativamente agli anni dal 2008 al 2014;
30. si è tenuto conto della destinazione ai sensi dell'articolo 208 D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., in particolare dell'articolo 40 comma 1 lettera c) L. 120/2010, in materia di vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada;
31. si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del D.Lgs. 507/1993, della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni;
32. si è tenuto conto dell'art. 94 comma 11 L. 289/2002, ai sensi del quale è prevista la facoltà, in capo ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di utilizzo dei contributi di cui all'art. 34 comma 3 D.Lgs. 504/1992 (fondo nazionale ordinario per gli investimenti), in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti, ai fini di cui all'articolo 162 comma 6 D.Lgs. 267/2000 (rispetto dell'equilibrio finanziario);
33. gli oneri per gli ammortamenti dei beni comunali ai sensi dell'art. 167 comma 1 D.Lgs. 267/2000, in conformità della facoltatività introdotta dall'art. 27 comma 7 L. 448/2001, non sono previsti nel Bilancio;
34. si è tenuto conto dell'articolo 6 comma 17 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, che ha previsto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2012, l'obbligo, in capo agli enti locali, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni;
35. relativamente al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, disciplinato dal D.Lgs. 504/1992, destinato alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, e del quale lo 80 per cento è destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane, la dotazione base per l'anno 2014 è pari a 0, in quanto non rifinanziato;
36. relativamente al fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 01 gennaio 2014, ai sensi del comunicato del 05.12.2007, il Ministero delle finanze ha precisato che l'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all'articolo 11 D.L. n. 159 del 2007, non comporta variazioni sul contributo erogato dal Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti;
37. il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all'articolo 166 D.Lgs. 267/2000, anche tenuto conto della modifica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera g) D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012;
38. con particolare riferimento alle misure di contenimento della spesa, si è tenuto conto:
 - dell'articolo 9 comma 1, comma 2-bis e comma 17 D.L. 78/2010, D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, in materia di limiti alla spesa a titolo di trattamento

- economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio;
- dell'articolo 9 comma 28, e s.m.i., recante limite della spesa annua, in relazione alla spesa per personale a tempo determinato e tipologie assimilate;
 - dell'articolo 6 del citato D.L. 78/2010, con particolare riferimento al comma 3 (riduzione delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), dando atto che non si è applicata detta riduzione in relazione all'organo di revisione, ritenuto non assoggettato in quanto monocratico, al comma 7 (limite della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza), dando atto che la spesa a titolo di consulenza in materia di edilizia privata e urbanistica e di lavori pubblici è finalizzata a garantire l'esercizio di funzione obbligatoria in capo al Comune, al comma 8 (limite della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), dando atto che si è verificata un'unica fattispecie, 9 (divieto delle spese per sponsorizzazioni), dando atto che non ne esistono, al comma 12 (divieto delle spese per missioni, fatta eccezione per il personale in convenzione), al comma 13 (limite della spesa annua per attività esclusivamente di formazione), dando atto che la spesa a tale titolo rispetta la riduzione, al comma 14, nonché all'articolo 5 comma 2 D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 (limite della spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi), dando atto che la spesa a tale titolo rispetta la riduzione;

DATO ATTO CHE, in forza della approvazione del bilancio, e con riferimento alla Relazione Previsionale e programmatica:

- non è prevista la stipula dei contratti di finanziamento ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera h) D. Lgs. 267/2000;
- è approvato il modello di gestione dei pubblici servizi, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) D. Lgs. 267/2000, ivi comprese le opzioni per la riscossione delle entrate (servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati a società Econet S.r.l., servizio smaltimento in discarica a società S.R.T. S.p.A., trasporto pubblico locale mediante C.I.T. S.p.A., servizio riscossione in via diretta, servizio illuminazione votiva mediante concessione, servizio idrico integrato in via diretta);
- non sono previsti acquisti e alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE, per quanto attiene la messa a disposizione dello schema di Bilancio, ed alla contestuale possibilità di produzione di emendamenti:

- si è ottemperato al disposto della normativa vigente per il Comune, mediante deposito effettuato a fare data dal 13.09.2014 con comunicazione a protocollo n.2756/2014 per giorni 15 e quindi fino a tutto il 28.11.2014;
- non sono pervenute, nemmeno fuori termine proposte di emendamento;

DATO ATTO CHE, non essendo reiterata, per l'anno 2014, la disposizione di cui all'articolo 1 comma 381 L. 228/2012, e s.m.i., che prevedeva, unicamente relativamente all'anno 2013, la facoltatività dell'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000 in caso di approvazione del bilancio successiva al 31 agosto, in materia di verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi, nella presente sede, si dà atto della intervenuta verifica ai sensi del citato articolo 193;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

VISTA la relazione dell'organo di revisione contabile, Dottoressa Maria Giovanna SOLAZZO contenente il prescritto parere favorevole sul bilancio 2013 e relativi allegati;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e dalla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs.267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 10;**
- **astenuti: 00;**
- **votanti: 10;**
- **voti favorevoli: 8;**
- **contrari: 2 (Benasso Giuseppe e Cavo Sandra Maria),**

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto espresso in narrativa, il Bilancio di Previsione 2014, che registra un totale delle risorse e degli impieghi di complessivi **EURO 1.410.222,14**, nonché il Bilancio Pluriennale per gli anni 2014 - 2016, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica;
2. Di dare atto che costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2014 gli atti, in narrativa descritti, ai sensi dell'art. 171 D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alle deliberazioni concernenti tariffe, aliquote d'imposta, eventuali detrazioni, variazioni di limiti di reddito, prezzi, valevoli per l'anno 2014;
3. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario e che il Comune non si trova in condizioni di strutturale deficitarietà, ai sensi della normativa in narrativa citata;
4. Di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014 – 2016, nonché dell'Elenco Annuale 2014, di cui all'art. 128 D.Lgs. 163/2006, risultano negativi;
5. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che, in forza della approvazione del bilancio, e con riferimento alla Relazione Previsionale e programmatica:
 - che ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera h) D.Lgs. 267/2000, non sono previsti contratti di finanziamento;
 - è approvato il modello di gestione dei pubblici servizi, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) D.Lgs. 267/2000, ivi comprese le opzioni per la riscossione delle entrate;
 - che, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) D.Lgs. 267/2000, non sono previsti acquisti, alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni;
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 193 D.Lgs. 267/2000, della intervenuta verifica ai sensi del citato articolo 193 in materia di verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni:

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (*Caterina TRAVERSO*)

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to (*Michele BISIO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Gian Carlo RAPETTI*)

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **favorevole.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Rag. TRAVERSO Caterina)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **25/11/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **10/12/2014**
Dalla Residenza Comunale, li **25/11/2014**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)